

Allegato D9

## Riduzione, Recupero ed Eliminazione dei Rifiuti



## **1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CENTRALE**

### **1.1 ASPETTI INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CENTRALE**

La classificazione dei rifiuti prodotta in Centrale sarà eseguita in conformità al D. Lgs. 152/06 art. 184 parte IV Titolo 1. Si specifica che la Centrale intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 Comma 1 lettera m, parte IV Titolo 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tal fine, la Centrale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni previste dall'art.183:

- “i rifiuti depositati non dovranno contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti pericoloso in deposito raggiunga i 10 m<sup>3</sup>; in ogni caso, anche se il quantitativo non supererà 10 m<sup>3</sup>/anno, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti non pericolosi dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti pericoloso in deposito raggiunga i 20 m<sup>3</sup>; in ogni caso, anche se il quantitativo non supererà 20 m<sup>3</sup>/anno, il deposito temporaneo non potrà avere durata superiore ad un anno.
- il deposito temporaneo dovrà essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche. Inoltre, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, dovranno essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi”.

L'attività di deposito dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto, in attesa dello smaltimento finale, avverrà attraverso la realizzazione di depositi temporanei, in cui i rifiuti pericolosi saranno separati da quelli non pericolosi.

Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale che la Centrale prevede di implementare saranno predisposte specifiche procedure per il controllo della gestione dei rifiuti e dei depositi.

Le procedure avranno l'obiettivo di descrivere le modalità operative connesse con la suddivisione, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle varie attività svolte presso la Centrale. In generale, le procedure saranno volte a:

- definire le modalità operative per la suddivisione, la classificazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative vigenti;
- individuare, nell'ambito della centrale i responsabili delle varie fasi dello smaltimento dei rifiuti (dalla produzione allo stoccaggio), includendo nei compiti le informative alle autorità previste dalla normativa vigente;
- precisare le modalità per la gestione della documentazione.

Le procedure saranno volte, inoltre, a garantire che vengano effettuate con cadenza regolare (almeno mensile), le seguenti verifiche:

- stato delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;
- integrità dei contenitori;
- presenza nelle aree di rifiuti di altra natura rispetto a quella prevista;
- integrità dei cartelli di identificazione rifiuti e relative norme di comportamento da adottare nel deposito.